

444. Regio decreto 25 giugno 1865 n. 2338, contenente disposizioni regolamentarie per l'esecuzione della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Torino, 1865, n. 2338, ed in GU 5 luglio 1865 n. 162. È entrato in vigore il 20 luglio 1865, è stato modificato dal regio decreto 29 luglio 1865 n. 2439, ed è stato abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1867 n. 3596.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e volontà della Nazione, Re d'Italia
Vista la legge di questo stesso giorno sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno;

Visti gli articoli 20, 27, 28 e 42 della legge stessa;

Ritenuta la necessità di dare provvisoriamente alcune disposizioni regolamentarie mentre si sta elaborando il regolamento completo per l'esecuzione di detta legge;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Chiunque intenda valersi dei diritti guarentiti agli autori delle opere dell'ingegno deve presentare al Prefetto della Provincia due esemplari dell'opera che pubblica, se questa sia in più volumi, o se essendo in un volume solo sia corredata da incisioni o da altra simile specie di riproduzione; tre esemplari se l'opera sia pubblicata in un volume solo; e tre copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque se rimanga compresa in meno di tre fogli.

2. Per far fronte alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni ed alle spese delle inserzioni, deve essere pagato il diritto fisso:

di lire sette, quando trattisi di dichiarazione e di deposito che si facciano in tempo utile in ordine al primo paragrafo dell'art. 2;

di lire nove, se la dichiarazione ed il deposito siano tardivi ai termini del secondo paragrafo dello articolo stesso;

di lire dieci, nel caso della dichiarazione prescritta dall'art. 28.

3. Le somme indicate nell'articolo precedente debbono essere con anticipazione pagate al ricevitore demaniale locale, e la di lui ricevuta deve essere esibita al Prefetto della Provincia al momento della dichiarazione e del deposito.